

b)

SCHEMA: CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "....." PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE O COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.

L'anno.....il giorno.....del mese.....nella sede comunale di Cogoleto tra:

1 nato a il....., C.F. nella sua qualità di della , d'ora in avanti chiamato "**comodante**", ed il

2. Comune di COGOLETO, con sede in Via Rati n. 64 (C.F.: 80007570106 e partita IVA: 84547010-3), d'ora in avanti chiamato comodatario e di seguito denominato "Comune", rappresentato dal _____ in qualità di **Funzionario Responsabile del Settore Coordinamento Amm.vo** si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile o per la costituzione di Unioni Civili in locali e /o pertinenze funzionali dell'immobile denominato e posto in , mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, gli ambienti dell'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n....., mappale n..... del Comune di Cogoleto, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto. Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti devono essere in numero sufficiente, consoni ed adeguati all'uso.

Articolo 3 - Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione di Unioni Civili. Il Comune provvederà ad istituire l' Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

Articolo 4 - Condizioni e tariffe

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 28/11/2017, sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile o per la costituzione dell'Unione Civile. Le spettanze relative ad un maggiore utilizzo della residenza sono determinate dalla proprietà della stessa e, quindi, oggetto di trattativa con i nubendi o con i costituenti unione civile. Il calendario degli eventi è gestito dal Comune.

Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di Unione Civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico,
- quattro sedie/poltroncine, per gli sposi o costituenti unione civile e i testimoni,
- una sedia/poltroncina per il celebrante

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

I locali che ospiteranno il rito dovranno avere adeguati confort ambientali (riscaldamento, condizionamento dell'aria, ecc.).

Nel corso del rito il luogo di celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile e del Decreto del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017 il matrimonio e l'unione civile devono essere celebrati/costituiti in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con essi deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 236/89 i locali dovranno essere accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi.

Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile.

Articolo 9 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di CINQUE anni dalla data di stipulazione del presente atto, rinnovabile per altri CINQUE anni.

Articolo 10 - Modifica

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 11 - Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto con delibera di Giunta Comunale all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

L'avvio delle celebrazioni e delle costituzioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 6 (sei) mesi.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle Leggi e Decreti attuativi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Genova

Letto, approvato e sottoscritto

.....